

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE VII AMBIENTE E PATRIMONIO

ORDINANZA N. 353

il 15.12.2017

OGGETTO: Allevamento bovini in C.da Guadagna, territorio del Comune di Scicli, in prossimità di abitazioni. Interdizione stazionamento e messa a norma.
Revoca Ordinanza Sindacale n.327 R.O. Del 17/11/2017 e riadozione con modifica.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n.327 R.O. del 17/11/2017 e di cui le premesse, restando confermato l'accertamento, si riportano;

VISTA la nota dell'ASP, datata 30/10/2017, pervenuta al Prot. Gen. n. 31349 in data 31/10/2017, con la quale è stato trasmesso il verbale di sopralluogo effettuato da medici dell'ASP, nella qualità di tecnici della prevenzione dell'ASP 7 P.G., in data 30/10/2017, presso un'Azienda Zootecnica in C.da Guadagna;

VISTO l'esito dell'accertamento da cui risulta che:

- nell'appezzamento di terreno, di ridotte dimensioni (circa 1.200 mq.), a ridosso dei fabbricati delle stalle di sosta dell'Azienda Zootecnica di cui è proprietario il Sig. OMISSIS, sono tenuti, in un recinto all'area aperta n.56 vitellini da ingrasso. L'area si presenta in buone condizioni, ma, al momento del sopralluogo, si avvertivano odori pungenti caratteristici della presenza degli animali allo stato brado. Il numero dei capi (56), riscontrati nell'appezzamento di terreno recintato, e il loro permanere nel sito, non rispetta i parametri (n.56 capi per estensione superficie mq. 1.200 circa) di cui alla normativa D.lg. 152/2006 e del Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Tale stato di fatto è possibile fonte di inquinamento e pregiudizio per la salubrità dell'area a ridosso degli immobili destinati alle residenze dei confinanti;
- gli immobili destinati alle residenze, sono situate ad una distanza di circa quindici metri dal confine del suddetto appezzamento di terreno ove sono tenuti gli animali allo stato semibrado e a circa 45 metri dalla prima stalla di sosta.

VISTA l'istanza di annullamento in autotutela della propria Ordinanza n. 327 R.O. del 17/11/2017, proposta dal destinatario dell'Ordinanza n.327 R.O. Del 17/11/2017, datata 04/12/2017 e acquisita al N/S Prot. Gen. n. 35481 in data 05/12/2017, e ciò nella considerazione che l'azienda agricola è condotta dal Sig. P. R. su terreni annotati in Catasto al Foglio 70 P.lle 110-401-108-109-221- e capannoni annotati in Catasto al Foglio 70 P.la 400 sub1, giusto contratto di comodato datato 18/04/2017, tra il comodante P.G. e il comodatario P.R., e allegato all'istanza richiamata;

RITENUTO sussistere i presupposti per la riconsiderazione della propria Ordinanza n. 327 R.O. del 17/11/2017, atteso che la data del contratto di comodato, prima richiamato, è antecedente alla data dell'accertamento condotto dall'ASP;

RITENUTO, altresì, confermare l'invio della presente al Sig. P.G. atteso che all'epoca dell'accertamento condotto dall'ASP lo stesso era proprietario del fondo ospitante l'azienda agricola, essendo la vendita senza incanto dell'area in parola intervenuta solo in data 17/11/2017, per come in istanza indicato;

ATTESO che l'attività oggetto dell'ispezione è elencata tra le industrie insalubri di I^ classe giusto

Allegato al D.M. 5 settembre 1994, emanato ai sensi dell' art.216 del T.U.L.L.S n.1265/34 ;
VISTO l'art. 216 comma 6) del T.U.L.L.S n.1265/34 che prescrive la necessità di preventivo avviso al Sindaco per la attivazione delle attività industriali insalubri;

ATTESO che il permanere della accertata situazione di fatto può costituire disagio in termini di inquinamento del suolo, costituire sorgente di cattivo odore e favorire la proliferazione di mosche e zanzare;

In forza dell'art.216 comma 6) del T.U.L.L.S n.1265/34 , in combinato disposto con l'art.50 comma 5 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

1. La revoca dell'Ordinanza Sindacale n.327 R.O. del 17/11/2017
2. Al Sig. OMISSIS, nella qualità di conduttore dell'azienda agricola e comodatario dell'area su cui essa è condotta, area annotata in Catasto al Foglio P.IIe 110-401-108-109-221- e capannoni annotati in Catasto al Foglio 70 P.IIa 400 sub1, ad avviare e concludere, entro 60 gg. dalla notifica della presente, ogni azione necessaria ad interdire lo stazionamento degli animali nell'appezzamento di terreno, posto a ridosso degli immobili destinati alle residenze e a ricondurre l'attività aziendale alle previsioni di legge.

AVVERTE

1. In caso di accertata inottemperanza alla presente, nei termini prima assegnati, e fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria ai fini di cui all'art.650 del Codice Penale, si interverrà d'ufficio con spese poste a carico dell'inadempiente;
2. In forza del comma 6) dell'art.216 del T.U.L.L.S n.1265/34 , e fatto obbligo al titolare delle attività, riconducibile a detto disposto di legge, comunicare, almeno 15 gg. prima dell'avvio della attività stessa, a questa Autorità.

DISPONE

1. Notificare la presente al Sig. OMISSIS, nella qualità di conduttore dell'azienda agricola e comodatario dell'area su cui essa è condotta, e i cui dati personali sono riportati nell'allegato alla presente che, sebbene sottratto alla pubblicazione ne costituisce parte integrale e sostanziale;
2. Notificare la presente al Sig. OMISSIS, nella qualità proprietario del fondo all'epoca dell'accertamento condotto dall'ASP , e i cui dati personali sono riportati nell'allegato alla presente che, sebbene sottratto alla pubblicazione ne costituisce parte integrale e sostanziale;
3. Inviare copia della presente a:
 - Responsabile P.O. Settore VII Ambiente e Patrimonio per le rimesse competenze;
 - Comandante Polizia Municipale al fine verificare la ottemperanza della presente;
 - All' ASP di Ragusa per opportuna conoscenza;

INFORMA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4 ed art. 9 comma 2 della L.R. Del 30.04.1991, n. 10 che:
 - avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana nei rispettivi termini di 60 gg e 120 gg;
 - l'Ufficio comunale preposto all'istruttoria del provvedimento ed ove è possibile prendere visione degli atti è l'Ufficio Servizi Cimiteriali , costituito in seno al Settore Ambiente e Patrimonio;

- il Responsabile del procedimento è il Geom. Amenta Loredana raggiungibile al telefono di rete fissa al n. 0932-839271 o con e-mail all'indirizzo l.amenta@comune.scicli.rg.it, ovvero nei giorni di ricevimento presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali, il lunedì ed il venerdì dalle 10.00 alle 13.00 ed il martedì ed il giovedì dalle 16.30 alle 18,00.

Si certifica la regolarità tecnica
del presente provvedimento e
degli atti allo stesso connessi.

IL RESPONSABILE/P.O. SETTORE VII
AMBIENTE E PATRIMONIO
(Ing. Guglielmo Spanò)

IL SINDACO
(Prof. Vincenzo Giannone)

